



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO VIRO**  
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 – 45014 PORTO VIRO (RO)  
tel. +39 0426-631742 – fax 0426 – 322199  
email: roic80600d@istruzione.it – web: <http://www.icportoviro.edu.it>



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo

Circolare n° 116

Porto Viro, 26/03/2022

All'attenzione di

- ✓ Famiglie e studenti dell'istituto comprensivo di Porto Viro
- ✓ Personale scolastico
- ✓ Comune di Porto Viro

**Oggetto: D.L. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.**

L’atto normativo in oggetto prevedenuove disposizioni da applicare in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo 1° aprile.

Il provvedimento contiene, accanto a misure di carattere generale (comportamenti da assumere in caso di isolamento e auto sorveglianza, utilizzo dei dispositivi di protezione, graduale superamento del green pass base e di quello rafforzato), altre che riguardano la scuola, in particolare inerenti i seguenti punti:

- Nuove modalità di gestione dei casi di positività nel sistema di educazione, scolastico e di formazione;
- Dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- Obbligo vaccinale per il personale scolastico.

### Isolamento e auto sorveglianza

- A decorrere dal 1° aprile a coloro che risultano positivi al SARS—CoV-2 è imposto il regime dell’isolamento con divieto di uscita dall’abitazione o dimora fino alla data di accertamento della guarigione;
- Chi ha avuto contatto stretto con soggetti positivi è sottoposto al regime dell’auto sorveglianza. L’auto sorveglianza consiste nell’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Da tale disposizione restano esclusi i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e le persone che devono comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo;
- Permane l’obbligo di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare anche presso centri privati abilitati alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
- Per quanto riguarda la cessazione dell’isolamento, una Circolare del Ministero della Salute disciplinerà le modalità attuative. L’isolamento termina con l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati. In questo caso (centri privati abilitati) la cessazione dall’isolamento si verifica con la trasmissione al dipartimento di prevenzione dell’esito negativo del test.

## **Dispositivi di protezione delle vie respiratorie**

- Dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge (26 marzo 2022) e fino al 30 aprile 2022 vige l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di I grado e II grado;
- Sono esclusi dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e le persone che devono comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo e le persone che stanno svolgendo attività sportiva.

## **Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo**

Fermo restando il regime dell'auto sorveglianza per il personale scolastico, dal 1° aprile 2022 e fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2022), si applicano le nuove norme dettate dai commi 2 e 3 successivi. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività didattiche ed educative, così come la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione (compresa la partecipazione a manifestazioni sportive).

### *A) Gestione dei casi di positività nel sistema integrato di istruzione (0-6 anni).*

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza; per docenti ed educatori, nonché per i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l'uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

### *B) Gestione dei casi di positività nella scuola primaria, secondaria di I e II grado.*

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa classe, le attività proseguono in presenza; per i docenti e gli alunni che abbiano superato i sei anni è previsto l'uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

## **Didattica digitale integrata per alunni in isolamento**

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di I e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Fino alla conclusione dell'anno scolastico:

- resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a 6 anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi. La mascherina non va indossata durante lo svolgimento delle attività sportive;



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO VIRO**  
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 – 45014 PORTO VIRO (RO)  
tel. +39 0426-631742 – fax 0426 – 322199  
email: roic80600d@istruzione.it – web: <http://www.icportoviro.edu.it>



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo

- è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- permane, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore a 37,5°;

### Green Pass base e rafforzato

- Fino al 30 aprile 2022, viene esteso l'obbligo di certificazione verde (green pass base) per chiunque acceda ai locali scolastici;
- Fino al 30 aprile 2022, è richiesto il possesso della certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato) per l'accesso ai convegni e congressi.

### Obblighi vaccinali

- Per il personale scolastico l'obbligo vaccinale, da adempiersi, per la dose di richiamo, entro i termini della validità delle certificazioni verdi COVID-19 permane dall'entrata in vigore del Decreto-Legge (26 marzo 2022) fino al 15 giugno 2022. Non permane l'obbligo di vaccinazione in relazione ai casi di accertati pericoli per la salute collegati a specifiche documentate condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione;
- Per il solo personale docente ed educativo, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività a contatto con gli alunni. Spetta ai Dirigenti scolastici assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale, verificandone l'adempimento secondo le modalità già previste dal Decreto-Legge n.52/21 (art.9);
- Nei casi in cui il docente (o l'educatore) non risulti vaccinato oppure non presenti la richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite dalla campagna vaccinale in atto, il Dirigente scolastico invita l'interessato a produrre, entro i 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante la vaccinazione stessa, l'esenzione, il diritto al differimento ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione entro 20 giorni.
- Nel caso di presentazione della prenotazione della vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il docente a trasmettere entro 3 giorni dalla somministrazione la relativa certificazione.
- Nel caso in cui il docente non presenti la documentazione relativa all'esenzione, al differimento ovvero ad avvenuta vaccinazione (di cui sopra) il Dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne fornisce indicazione scritta all'interessato. A seguito di tale atto il Dirigente scolastico deve utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica;
- Dal 1° aprile e fino al termine delle lezioni, i Dirigenti scolastici provvedono a sostituire i docenti ed educatori impiegati in attività di supporto all'istituzione scolastica con contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti riacquisiscono il diritto allo svolgimento della ordinaria attività didattica.

## **Accesso ai luoghi di lavoro da parte del personale della scuola**

Viene sostituito integralmente l'articolo 4-quinquies del Decreto-Legge 44/21. Per tutti i lavoratori della scuola (dirigenti scolastici, docenti, educatori ed ATA) in caso di inadempienza nei confronti dell'obbligo vaccinale è prevista la sanzione pecuniaria di 100 euro. I medesimi lavoratori, fino al 30 aprile 2022, per accedere al luogo di lavoro devono possedere la certificazione verde da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto green pass base).

## **Sorveglianza sanitaria eccezionale**

Permane il compito, per i datori pubblici e privati, di attivare la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a possibilità di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Il dirigente scolastico

**Massimiliano Beltrame**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. 39/199*